

ALLEGATO "A" REP. 96242 RACC. 41063

FONDAZIONE BROMBAL

ETS

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, natura, sede e durata

1. Per iniziativa della Società Paribro S.r.l. di Altivole (TV) (codice fiscale 00800220261) (di seguito anche "Fondatore") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Brombal - Ente del Terzo Settore", in breve "Fondazione Brombal – ETS".

2. L'espressione "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e dal Codice Civile.

4. La Fondazione ha sede legale in Altivole (TV), Via Vallà n. 24. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

5. La Fondazione può adottare un logo o marchio che può anche essere registrato a norma di legge.

6. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo e attività

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, mediante la promozione di iniziative nel settore della beneficenza a favore di persone svantaggiate, miranti a favorire la cultura dell'inclusione e delle diverse abilità, nonché della difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e monumentale italiano.

2. Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori e volontari, nemmeno in caso di estinzione dell'ente.

3. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione intende sostenere e realizzare le seguenti attività d'interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale

delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione può:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza e alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; ciò anche in accordo con altri enti con analoghe finalità;
- svolgere attività di studio, promozione e intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- progettare e realizzare interventi di restauro, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni di cui sia proprietario o dei quali abbia comunque la disponibilità o la gestione a qualunque titolo, anche per concessione amministrativa;
- contribuire ai progetti di tutela e valorizzazione di beni di altri soggetti, anche promuovendo specifiche intese;
- erogare borse di studio e altre liberalità in denaro a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al fine di promuovere l'istruzione, la cultura e l'integrazione;

- informare e promuovere i valori dell'inclusione, della cultura e pratica sportiva, tramite l'organizzazione, sia in proprio sia in sinergia con altri Enti, di progetti, eventi sportivi e giornate di sensibilizzazione;
- erogare denaro, beni o servizi a favore di altri Enti del Terzo Settore che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale ovvero a favore di Enti del Terzo Settore, analoghi enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale.

5. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

6. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge, in via secondaria, ogni altra attività strumentale alle attività d'interesse generale di cui al comma precedente ed utile al perseguimento dei propri scopi.

7. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, società di mutuo soccorso, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 3 – Patrimonio, risorse economiche e criteri di gestione e destinazione

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale suddette ed è costituito dal fondo di dotazione rappresentato:

- a. dalla somma di denaro indisponibile, la cui entità è fissata nell'atto costitutivo;
- b. dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- c. dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- d. dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre del fondo di gestione costituito:

- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - b. dalle erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - c. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - d. dai proventi, ricavi e dalle entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;
 - e. dalle somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - f. da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.
2. La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
3. La Fondazione nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta di fondi e di risorse in genere, nella destinazione di denaro, opera nel rigoroso rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, anche nei confronti dei terzi, di correttezza e di economicità.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Articolo 4 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
- a. il Consiglio di amministrazione;
 - b. il Presidente e il Vicepresidente;
 - c. l'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche in seno alla Fondazione si intendono assunte gratuitamente, salvo che nell'atto di nomina venga stabilito un compenso o un'indennità in favore di coloro che ne sono i titolari; in tal caso gli stessi dovranno essere contenuti nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017. In ogni caso, ai titolari di cariche in seno alla Fondazione possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, documentate e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Consiglio di amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dal Fondatore, compresi il Presidente, il Vice Presidente, a ciascuno dei quali spetta un voto.

2. Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla data della loro nomina; anche successivamente alla scadenza del loro mandato essi rimangono tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non si siano stati nominati dei successori.

4. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere immediatamente riconfermati, senza limite di mandati.

5. Al Fondatore competono anche la revoca e la sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione qualora, per qualunque causa, vengano meno nel corso del mandato; il consigliere sostituito nel corso del mandato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 6 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, che esercita con criteri di economicità, efficacia ed efficienza; ad esso spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a. definire e curare l'assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione;
- b. assumere tutte le decisioni e impartire le direttive necessarie e opportune per la conservazione, la corretta amministrazione e l'incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. determinare, anche mediante l'adozione di appositi bandi o regolamenti, i criteri di selezione dei soggetti, dei progetti e delle attività, destinatari di contributi in denaro o in natura da parte della Fondazione, nonché le modalità e i termini di rendicontazione di quanto viene erogato dalla stessa;
- d. deliberare l'erogazione di denaro a sostegno di attività d'interesse generale a norma dell'articolo 2 del presente Statuto;
- e. assumere tutte le decisioni e impartire le direttive necessarie al regolare svolgimento delle attività;
- f. assumere e licenziare i dipendenti, assegnare loro le mansioni e conferire incarichi retribuiti di qualunque natura;
- g. approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, quest'ultimo in presenza dei presupposti di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017;
- h. adottare eventuali regolamenti interni;
- i. ammettere i volontari e organizzarne l'attività;
- j. deliberare sulla modifica dello presente Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione;
- k. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- l. ratificare entro 60 (sessanta) giorni le eventuali ordinanze del Presidente assunte per motivi di necessità e urgenza;
- m. nominare e/o revocare l'organo di controllo nei casi di cui al successivo art. 9.

2. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri

consiglieri talune delle sue attribuzioni, determinando modalità e limiti di esercizio della delega.

Articolo 7 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, se previsto, e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno due consiglieri ovvero l'Organo di controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti che si richiede di trattare.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, riducibili a ventiquattro ore in caso di urgenza, con ogni mezzo, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte dei destinatari; in ogni caso, sono validamente costituite le adunanze in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e l'Organo di controllo.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e delle medesime è redatto apposito verbale dal consigliere incaricato, di volta in volta, di fungerne da segretario.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. È tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione per deliberare:

- a. l'attribuzione e la revoca di deleghe al Presidente o ad altri consiglieri;
- b. la modifica del presente Statuto nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione. Lo scioglimento della Fondazione è deciso con delibera assunta dalla maggioranza del 3/4 (tre quarti) dei componenti il Consiglio di amministrazione.

6. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di controllo.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;
- d. che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;
- e. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- f. che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di con-

vocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Articolo 8 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è indicato dal Fondatore tra i membri del Consiglio di amministrazione e resta in carica fino alla scadenza del mandato consiliare.
2. Competono ugualmente al Fondatore la revoca e la sostituzione del Presidente qualora venga meno nel corso del mandato; il Presidente sostituito nel corso del mandato scade insieme agli altri consiglieri in carica all'atto della sua nomina.
3. Il Presidente:
 - a. è il legale rappresentante della Fondazione;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - c. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - d. ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
4. In caso di comprovate necessità e urgenza, il Presidente può adottare le determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica nella prima adunanza successiva del medesimo Consiglio, che provvede nei termini di cui art. 6, comma 1, lett. l) che precede.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente della Fondazione, nominato dal Presidente stesso tra gli altri consiglieri.

Articolo 9 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Il Fondatore nomina un Organo di controllo monocratico, ai sensi dall'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Successivamente, la sua riconferma e/o sostituzione spettano al Consiglio di amministrazione.
2. Per l'Organo di controllo trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di controllo resta in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla data della sua nomina, e può essere immediatamente riconfermato, senza limite di mandati; in ogni caso l'Organo di controllo rimane in carica sino a che non sia stato nominato un successore.
4. L'Organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
 - b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili alla Fondazione;
 - c. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - d. attesta che il bilancio sociale, se redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
5. L'Organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6. L'Organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e negli altri casi in cui la legge lo preveda o se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; qualora ne abbia i requisiti, l'Organo di controllo può essere incaricato anche della revisione legale.

Articolo 10 - Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro il maggior termine di centottanta giorni in caso di comprovata necessità, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo d'esercizio; tale bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e degli schemi adottati in attuazione del medesimo.

3. Entro i medesimi termini di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; tale bilancio è redatto a norma dell'art. 14, co. 1 e 39 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle apposite Linee guida ministeriali.

4. I bilanci d'esercizio e sociale, una volta approvati, sono depositati a norma di legge nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con mezzi idonei ad attestarne il ricevimento.

5. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostruzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Articolo 11 - Volontari

1. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, che mettono a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.

2. I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione, iscritti in apposito registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3. L'attività di volontariato non può essere retribuita e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con la Fondazione.

4. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'ente, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 12 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di amministrazione, con delibera da adottarsi con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione di scioglimento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

Articolo 13 - Libri della Fondazione

Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

2. Il libro indicato alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio di amministrazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

Articolo 14 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice civile.

F.to Brombal Pietro

- " Brombal Pierpaolo
- " Roberta Pizzolato teste
- " Irene Pozzebon teste
- " Paolo Talice

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMI 1 E 3 DEL
D.LGS82/2005.

TREVISO LI, 19 GENNAIO 2024.